

TFM - Trattamento di Fine Mandato

**Contratto di Assicurazione a capitale differito rivalutabile
a premi unici ricorrenti, con possibilità di versamenti aggiuntivi**

Condizioni di Assicurazione comprehensive del Glossario

redatte sulla base delle Linee Guida per i contratti
SEMPLICI e CHIARI elaborate dal Tavolo tecnico ANIA,
Associazioni Consumatori e Associazioni Intermediari

ultimo aggiornamento dei dati: **31/05/21**

pagina bianca

INDICE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

PARTE I - PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Obblighi dell'Impresa	pag. 2
Art. 2 - Contraente, Assicurato, Beneficiario	pag. 2
Art. 3 - Caratteristiche del contratto	pag. 2
Art. 4 - Prestazioni	pag. 2
Art. 5 - Limiti di età dell'Assicurato	pag. 3

PARTE II - VERSAMENTI, COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 6 - Versamenti	pag. 3
---------------------	--------

PARTE III - INIZIO E TERMINE DEL CONTRATTO, DURATA

Art. 7 - Entrata in vigore e conclusione del contratto	pag. 4
Art. 8 - Durata	pag. 4
Art. 9 - Recesso dal contratto	pag. 5

PARTE IV - INVESTIMENTO: GESTIONE SEPARATA

Art. 10 - Determinazione del capitale assicurato iniziale	pag. 5
Art. 11 - Clausola di rivalutazione	pag. 6
Art. 12 - Commissione di gestione da applicare alla Gestione Separata	pag. 7
Art. 13 - Comunicazioni e documentazione rilasciata dall'Impresa	pag. 7

PARTE V - RISCATTO

Art. 14 - Liquidazione per riscatto	pag. 8
-------------------------------------	--------

PARTE VI - ASPETTI NORMATIVI

Art. 15 - Cessione, Pegno, Vincolo	pag. 9
Art. 16 - Beneficiario	pag. 9
Art. 17 - Pagamenti dell'Impresa	pag. 10
Art. 18 - Foro competente	pag. 11
Art. 19 - Legge applicabile al contratto	pag. 11

PARTE VII - REGOLAMENTO: Gestione Separata

Regolamento della Gestione Separata FONDO PIÙ	pag. 12
--	---------

ALLEGATO - PROSPETTO DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO INIZIALE	pag. 14
---	---------

GLOSSARIO

pag. 17

CONFLITTO DI INTERESSI

RIFERIMENTI NORMATIVI

PREMESSA

Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano **TFM -Trattamento Fine Mandato** (di seguito anche "**contratto**") offerto da **Sara Vita Spa** (di seguito anche "**Impresa**").

TFM -Trattamento Fine Mandato è un contratto strutturato **in forma collettiva** destinato alle Aziende per la gestione delle quote da accantonare per far fronte ai futuri impegni nei confronti dei propri collaboratori.

TFM -Trattamento Fine Mandato è un contratto di Assicurazione sulla Vita in forma di Capitale Differito Rivalutabile, con controassicurazione, a premi unici ricorrenti e con possibilità di versamenti aggiuntivi, che prevede la liquidazione della prestazione sia alla scadenza che in caso di decesso dell'Assicurato in corso di contratto. Di seguito, se non indicati espressamente, i premi unici ricorrenti e i versamenti aggiuntivi vengono definiti anche **versamenti**.

Il codice tariffa di **TFM -Trattamento Fine Mandato** è tar.**531**.

TFM -Trattamento Fine Mandato appartiene alla categoria dei **contratti Rivalutabili** - Ramo I - per la quale la prestazione è contrattualmente garantita dall'Impresa e si rivaluta annualmente in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi denominata **FONDO PIÙ** (di seguito anche **Gestione Separata**).

Le Condizioni di Assicurazione sono parte integrante del **Set Informativo**, a sua volta composto da:

- **KID - Documento contenente le informazioni chiave:** il documento che fornisce informazioni che permettono di comparare questo con altri prodotti di investimento presenti sul mercato assicurativo
- **DIP Aggiuntivo IBIP:** il documento che fornisce informazioni integrative e complementari - diverse da quelle pubblicitarie - rispetto alle Condizioni di Assicurazione e al KID, utili a far acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo
- **Condizioni di Assicurazione:** l'insieme delle norme che disciplinano il contratto di assicurazione
- **Modulo di proposta/polizza:** il documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e attesta il pagamento del premio unico ricorrente corrisposto alla data di perfezionamento del contratto
- **Informativa Privacy - Regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR"):** il documento che informa in merito al regolamento generale sulla protezione dei dati.

I vari documenti che compongono il Set Informativo vengono:

- consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
- pubblicati su www.sara.it nella pagina dedicata al prodotto.

Nelle presenti Condizioni di Assicurazione - a corredo degli articoli e al fine di agevolarne la lettura - sono inseriti dei **box di consultazione** distinti in:

sezioni di **colore grigio**: per le informazioni da tener in maggior conto e sulle quali è necessario prestare la massima attenzione

sezioni **bordate di grigio**: per le informazioni o esempi numerici volti a meglio chiarire alcuni termini e aspetti specifici del contratto.

Per ulteriori informazioni è sempre possibile rivolgersi all'Intermediario con il quale si è entrati in contatto o consultare il sito dell'Impresa www.sara.it, ovvero consultare la app **SaraConMe**.

L'Impresa comunica tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire - anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto - con riferimento alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione. L'Impresa si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste scritte del Contraente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse.

Per una maggior efficienza si raccomanda al Contraente l'invio delle richieste direttamente all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.

PARTE I - PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Obblighi dell'Impresa

Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni di Assicurazione
- dalla proposta/polizza di prima emissione
- dalle eventuali appendici rilasciate dall'Impresa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge applicabili.

Art. 2 - Contraente, Assicurato, Beneficiario

Le figure interessate al presente contratto sono:

- **Contraente:** la persona - fisica o giuridica - che stipula il contratto e si impegna a corrispondere all'Impresa i premi unici ricorrenti: per questo contratto il Contraente è l'Azienda
- **Assicurato:** la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto: per questo contratto l'Assicurato è ciascun dipendente collaboratore dell'Azienda
- **Beneficiario:** la persona - fisica o giuridica - che riceve la prestazione prevista dal contratto.

Art. 3 - Caratteristiche del contratto

TFM -Trattamento Fine Mandato appartiene alla categoria dei **contratti Rivalutabili** - Ramo I - per la quale la prestazione si rivaluta annualmente in base al risultato finanziario conseguito dalla **Gestione Separata FONDO PIÙ**.

Il **Regolamento** della Gestione Separata è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione (**Parte VII**).

La prestazione alla scadenza del contratto, quella in caso di decesso dell'Assicurato e le liquidazioni in caso di riscatto totale o parziale sono ottenute in funzione del **capitale assicurato** e si veda per esso quanto illustrato agli Artt. 10, 11 e 12.

TFM -Trattamento Fine Mandato è un contratto di assicurazione **in forma collettiva**, la cui finalità è quella di **costituire una copertura finanziaria** necessaria a far fronte, in ogni momento e nei limiti dei versamenti effettuati, ai futuri impegni di pagamento che l'Azienda (il Contraente) è tenuta a rispettare nei confronti dei propri collaboratori (gli Assicurati) **in caso di risoluzione del rapporto di collaborazione**.

Quanto sopra si realizza attraverso un **piano programmato di premi unici ricorrenti, integrabile con versamenti aggiuntivi**, che va a costituire nel tempo le prestazioni previste dal contratto in misura del **capitale assicurato** che si rivaluta annualmente.

TFM -Trattamento Fine Mandato è strutturato in **single posizioni assicurate**, ciascuna riferita ad ogni **singolo collaboratore** dell'Azienda.

L'Impresa si impegna a riconoscere il relativo capitale assicurato, rivalutato in base al rendimento realizzato dalla Gestione Separata, secondo la misura e le modalità di seguito riportate, al verificarsi dei seguenti eventi:

- **scadenza di ogni singola posizione**
- **in caso di decesso di uno degli Assicurati.**

Il Contraente si impegna a consegnare le presenti Condizioni di Assicurazione ad ogni singolo collaboratore indicato nella tabella "Elenco Assicurati" parte integrante della proposta/polizza di prima emissione.

Per tutti gli Assicurati le cui singole posizioni vengono incluse successivamente alla data di decorrenza del contratto, il Contraente si impegna a consegnare l'edizione delle Condizioni di Assicurazione in vigore al momento della loro inclusione.

La prestazione è contrattualmente garantita dall'Impresa.

Art. 4 - Prestazioni

A fronte di ciascun versamento il contratto prevede:

PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO

in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza **della singola posizione riferita all'Assicurato stesso,**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

L'Impresa liquida al Beneficiario un importo - definito **prestazione caso vita** - pari al capitale assicurato del contratto, ovvero della singola posizione, rivalutato secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione, parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione all'Art.11, alla quale si rimanda.

La prestazione complessiva caso vita è ottenuta come somma di ogni singolo capitale assicurato a scadenza, determinato in funzione di ciascun versamento effettuato.

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO IN CORSO DI CONTRATTO

- in caso di decesso dell'Assicurato in corso di contratto l'Impresa liquida ai Beneficiari designati un importo - definito **controassicurazione** - pari al totale dei versamenti - al netto della spesa di emissione - corrisposti, relativamente al contratto ovvero alla singola posizione assicurativa:
- fino alla data di ricorrenza annua precedente o coincidente la data del decesso, riproporzionati in base alle liquidazioni per riscatti parziali eventualmente effettuate nel periodo trascorso e rivalutati alla data di ricorrenza annua precedente o coincidente la data del decesso secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione
- nel periodo compreso tra la data di ricorrenza annua precedente o coincidente la data del decesso e la data del decesso stessa, riproporzionati in base alle liquidazioni per riscatto parziale eventualmente effettuate nello stesso intervallo temporale

Art. 5 - Limiti di età dell'Assicurato

Il contratto prevede limiti di età dell'Assicurato sia alla data di decorrenza che alla data di scadenza del contratto, ovvero alla data di scadenza della singola posizione.

Per età dell'Assicurato è da intendersi l'età assicurativa ottenuta ipotizzando che l'Assicurato mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno.

Relativamente alla sola età minima - vista la necessità che l'Assicurato abbia 16 anni alla data di decorrenza - i 16 anni sono da intendersi come età effettiva e non assicurativa. Di seguito si illustrano tali limiti di età:

tabella 1.

ETÀ DELL'ASSICURATO ALLA DATA DI DECORRENZA	ETÀ DELL'ASSICURATO ALLA DATA DI SCADENZA
età minima: 16 anni	
età massima: 75 anni	età massima: 85 anni

ESEMPIO: COME SI INDIVIDUA L'ETÀ ASSICURATIVA

si ipotizzi quanto segue:

- data di decorrenza del contratto il 1° giugno 2020
- data di nascita dell'Assicurato il 15 ottobre 2000

secondo questa regola l'età assicurativa alla data di decorrenza è **20 anni** visto che la decorrenza cade nell'intervallo compreso tra il 15 aprile 2020 (6 mesi prima) e il 15 aprile 2021 (6 mesi dopo)

PARTE II - VERSAMENTI, COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 6 - Versamenti

Le **prestazioni** - descritte al precedente Art.4 - **vengono determinate** dietro versamento di ciascun premio unico ricorrente ed eventuali versamenti aggiuntivi che il Contraente decide di corrispondere in base ai suoi obiettivi e alle garanzie prestate dal contratto.

PREMIO UNICO RICORRENTE

ciascun importo viene corrisposto:

- **anticipatamente**, dovuto dunque all'inizio del periodo assicurativo al quale si riferisce
- **in misura non inferiore a Euro 100** per singola posizione
- senza l'impegno ad una cadenza fissa di pagamento, è infatti **possibile** in qualsiasi momento **sospendere o riprendere il versamento**
- con periodicità di pagamento **trimestrale, semestrale o annuale**; la scelta della periodicità deve essere

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

fatta dal Contraente in fase di sottoscrizione del contratto

- **non oltre l'anno assicurativo in cui avviene il decesso** dell'Assicurato.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere all'Impresa, anche per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto, di:

- **variare la periodicità di pagamento**, senza alcuna spesa; è sufficiente che - **almeno 3 mesi prima** della data di ricorrenza annua del contratto - comunichi all'Impresa la sua decisione
- **modificare l'importo del premio unico ricorrente**, senza alcuna spesa, al fine di permettere di tenere aggiornata la prestazione del contratto agli impegni futuri nei confronti dei propri collaboratori, ad esempio, a seguito di un mandato/rapporto di collaborazione; è sufficiente che - almeno 3 mesi prima della data di ricorrenza annua del contratto - comunichi all'Impresa la sua decisione.

VERSAMENTO AGGIUNTIVO

fin dal giorno successivo della data di perfezionamento del contratto il Contraente può decidere di corrispondere dei **versamenti aggiuntivi**.

L'Impresa, a seguito di ogni richiesta, si riserva il diritto di accettare o meno tali versamenti.

COSTI DA APPLICARE AI VERSAMENTI

il contratto prevede i seguenti costi:

- **spesa di emissione**: pari a Euro 5, applicata al contratto nel suo complesso e **non alle singole posizioni**
- **caricamenti percentuali**, che variano al variare della durata residua, in anni interi, del contratto - così come illustrato nella tabella che segue.

Questi caricamenti percentuali sono parte degli elementi che costituiscono i coefficienti della tabella dell'Allegato e vengono prelevati al netto della spesa di emissione

tabella 2.

DURATA RESIDUA	%	DURATA RESIDUA	%	DURATA RESIDUA	%	DURATA RESIDUA	%	DURATA RESIDUA	%
1	4,1%	6	4,6%	11	5,1%	16	5,6%	21	6,1%
2	4,2%	7	4,7%	12	5,2%	17	5,7%	22	6,2%
3	4,3%	8	4,8%	13	5,3%	18	5,8%	23	6,3%
4	4,4%	9	4,9%	14	5,4%	19	5,9%	24	6,4%
5	4,5%	10	5,0%	15	5,5%	20	6,0%	25	6,5%

MODALITÀ DI PAGAMENTO

ciascun premio unico ricorrente e gli eventuali versamenti aggiuntivi vengono corrisposti dal Contraente all'Impresa tramite una delle modalità di seguito indicate, a condizione che siano intestate all'Impresa, ovvero all'Intermediario espressamente in tale qualità:

- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità
- altro mezzo di pagamento bancario o postale
- ordine di bonifico
- sistema di pagamento elettronico

L'Impresa, attraverso l'utilizzo dell'**area riservata internet dispositiva (Home Insurance dispositiva)** offre al Contraente la facoltà di effettuare il pagamento dei **premi unici ricorrenti** e degli eventuali **versamenti aggiuntivi** direttamente nella propria **area riservata**.

**Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente.
Non è ammesso in alcun caso il pagamento in contanti.**

PARTE III - INIZIO E TERMINE DEL CONTRATTO, DURATA

Art. 7 - Entrata in vigore e conclusione del contratto

Il contratto si intende **perfezionato** e **concluso** nel momento in cui avvengono entrambi gli eventi qui elencati:

- la sottoscrizione della proposta/polizza da parte del Contraente
- il pagamento del premio unico ricorrente.

Il contratto entra in vigore alle ore 24 della data di perfezionamento e conclusione dello stesso.

Qualora sul documento di proposta/polizza fosse indicata una data di decorrenza - data a partire della quale in contratto è pienamente valido - successiva al giorno di perfezionamento e conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza indicata.

Nel caso si verifichi il decesso dell'Assicurato nel periodo che intercorre tra la data di perfezionamento e conclusione e la data di decorrenza del contratto, l'Impresa restituisce al Contraente l'importo corrisposto dietro consegna del certificato di morte.

Per i versamenti aggiuntivi aventi scadenza diversa rispetto all'anniversario della data di decorrenza del contratto - data di ricorrenza annua - ai fini del calcolo delle corrispondenti singole prestazioni e della loro rivalutazione annua, la data di decorrenza di tali versamenti è fissata alla ricorrenza di mese precedente o coincidente la data del versamento.

ESEMPIO: COME SI INDIVIDUA LA DATA DI DECORRENZA

si **ipotizzi** che il Contraente sottoscriva la proposta/polizza il 1° giugno 2020 e versi il premio unico ricorrente il 5 giugno 2020; di conseguenza il contratto si intende concluso il 5 giugno ed entra in vigore alle ore 24 di questa data. Qualora in proposta/polizza fosse indicata una data di decorrenza successiva al 5 giugno, ad esempio 10 giugno, il contratto entra in vigore alla data di decorrenza del 10 giugno.

In ogni caso la data di decorrenza è quella indicata nella proposta/polizza.

Art. 8 - Durata

Il Contraente sceglie la durata del contratto al momento della sottoscrizione del modulo di proposta/polizza.

Il contratto prevede una durata minima di 5 anni.

Riguardo alla durata massima questa è di 25 anni per ognuna delle singole posizioni; è in ogni caso possibile che le singole posizioni abbiano durate siano diverse tra loro, anche se mai superiori a 25 anni.

Il contratto si estingue solo nei seguenti casi:

- esercizio del diritto di recesso
- decesso dell'Assicurato in corso di contratto
- richiesta di riscatto
- scadenza del contratto.

Art. 9 - Recesso dal contratto

Il Contraente può recedere dal contratto **entro 30 giorni** dalla data di conclusione dello stesso, così come definita all'Art.7, dandone comunicazione all'Impresa con lettera raccomandata A/R - indirizzata a **Sara Vita Spa** - Via Po 20, 00198 Roma - dove devono essere indicati gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari ai versamenti da questi corrisposti, al netto della componente riferita al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso e della spesa sostenuta per l'emissione del contratto di Euro 5.

PARTE IV - INVESTIMENTO: GESTIONE SEPARATA

Art. 10 - Determinazione del capitale assicurato iniziale

Il **capitale assicurato iniziale** si ottiene investendo nella Gestione Separata ciascun versamento - premi unici ricorrenti ed eventuali versamenti aggiuntivi.

Più in dettaglio, per determinare il capitale assicurato iniziale riferito a ciascun versamento si applica al versamento stesso un **coefficiente** funzione della durata - del contratto ovvero della singola posizione corrispondente - dell'età dell'Assicurato.

Si rimanda alla tabella presente nell'Allegato alle Condizioni di Assicurazione dove sono elencati i vari coefficienti.

Il capitale assicurato iniziale complessivo - ottenuto come somma dei singoli capitali assicurati iniziali calcolati a fronte di ciascun versamento - costituisce il **valore minimo della prestazione garantita** dall'Impresa.

Tale capitale costituisce il valore minimo anche per il calcolo dell'eventuale liquidazione per riscatto totale.

Nel caso in cui ci fossero liquidazioni per riscatti parziali in corso di contratto tale capitale deve essere riproporzionato sulla base di quanto già liquidato.

Art. 11 - Clausola di Rivalutazione

Ad ogni data di ricorrenza annua del contratto il capitale assicurato viene rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella presente Clausola di Rivalutazione.

A tal fine l'Impresa gestisce - secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata, di cui alla Parte VII - attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE

Ad ogni data di ricorrenza annua del contratto l'Impresa determina il **tasso medio di rendimento**, calcolato ai sensi del punto 3. del Regolamento.

La **misura annua di rivalutazione** da attribuire annualmente al contratto è funzione del tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata.

Il tasso medio di rendimento da prendere in considerazione per il calcolo della misura annua di rivalutazione è quello calcolato con riferimento ai 12 mesi precedenti il 3° mese, a sua volta precedente la data di ricorrenza annua del contratto.

Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, sulla base degli attuali livelli di tassi di rendimento, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto risulta essere pari alla differenza, **se positiva**, tra:

- il tasso medio di rendimento
- il rendimento trattenuto dall'Impresa, pari all'**1%**, di cui di seguito.

Nel caso in cui il tasso medio di rendimento risultasse pari o inferiore al rendimento trattenuto dall'Impresa, la misura annua di rivalutazione sarebbe pari allo 0%.

Solo nel caso in cui il tasso medio di rendimento risultasse pari o superiore al 5% la misura annua di rivalutazione si otterrebbe applicando al tasso medio di rendimento una percentuale, definita aliquota di retrocessione, dell'80%.

La misura annua di rivalutazione minima garantita riconosciuta al contratto è pari allo 0%.

ESEMPIO: COME SI DETERMINA LA MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE

si **ipotizzi** quanto segue:

- tasso medio di rendimento del 2,5% \Rightarrow la **misura annua di rivalutazione** è pari a: $(2,5\% - 1\%) = 1,5\%$
- tasso medio di rendimento dell'1% \Rightarrow la **misura annua di rivalutazione** è pari a: $(1\% - 1\%) = 0\%$
- tasso medio di rendimento del 7% \Rightarrow la **misura annua di rivalutazione** è pari a: $(7\% * 80\%) = 5,6\%$

B) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

ad ogni data di ricorrenza annua il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.

Tale aumento viene determinato in funzione della misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A).

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

La modalità di rivalutazione è la seguente:

- al **capitale assicurato iniziale** riferito a ciascun versamento corrisposto alla ricorrenza annua del contratto viene applicata interamente la misura annua di rivalutazione alla prima data di rivalutazione annua del contratto
- al **capitale assicurato iniziale** riferito a ciascun eventuale versamento aggiuntivo ovvero premio unico ricorrente con periodicità diversa da quella annuale ed effettuati nel corso di ciascun anno assicurativo viene applicato il pro-rata della misura annua di rivalutazione calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra:
 - la data coincidente o successiva tra quella di versamento e quella di decorrenza del versamento stesso
 - e
 - la data di ricorrenza annua immediatamente successiva.
- al **capitale assicurato rivalutato in essere** viene applicata interamente la misura annua di rivalutazione.

Viene garantito il consolidamento delle rivalutazioni annue, poiché queste, una volta accreditate al contratto, restano definitivamente acquisite; di conseguenza, negli anni successivi, il capitale assicurato non può mai diminuire, tranne nei casi in cui vengano effettuate delle liquidazioni per riscatto parziale.

Gli aumenti del capitale assicurato sono comunicati annualmente al Contraente entro 60 giorni dalla data di ricorrenza annua del contratto.

Art. 12 - Commissione di gestione da applicare alla Gestione Separata

Annualmente l'Impresa trattiene dal tasso medio di rendimento una commissione di gestione definita rendimento trattenuto pari all'**1%** (modalità di determinazione della commissione al momento della redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, dati gli attuali livelli di tassi di rendimento).

Nel caso in cui il tasso medio di rendimento risultasse pari o inferiore al rendimento trattenuto dall'Impresa, il rendimento trattenuto sarà pari al tasso medio di rendimento (dunque l'Impresa trattiene totalmente il tasso medio di rendimento).

Solo nel caso in cui il tasso medio di rendimento risultasse pari o superiore al 5% il rendimento trattenuto sarà pari al 20% del tasso medio di rendimento (complemento a 100% dell'aliquota di retrocessione del 80%).

ESEMPIO: COME SI DETERMINA IL RENDIMENTO TRATTENUTO

si ipotizzi quanto segue:

- tasso medio di rendimento del 2,5% \Rightarrow il **rendimento trattenuto** è pari a: **1%**
- tasso medio di rendimento dell'1% \Rightarrow il **rendimento trattenuto** è pari a: **1%**
- tasso medio di rendimento del 7% \Rightarrow il **rendimento trattenuto** è pari a: $(7\% * 20\%) =$ **1,4%**

Art. 13 - Comunicazioni e documentazione rilasciata dall'Impresa

COMUNICAZIONI DELL'IMPRESA AL CONTRAENTE

con riferimento alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione, l'Impresa comunica tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque variazione dovesse intervenire, anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

L'Impresa si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste scritte del Contraente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse.

Per una maggior efficienza si raccomanda al Contraente l'invio delle richieste all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.

DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DALL'IMPRESA AL CONTRAENTE: MODULO DI PROPOSTA/POLIZZA E QUIETANZA

l'Impresa - per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto - rilascia al Contraente:

- il **modulo di proposta/polizza - denominata "prima emissione"**, consegnato - a fronte del versamento del primo premio unico ricorrente (a seconda della periodicità scelta) - al momento della sottoscrizione del contratto
- **documento denominato "inclusione premio"**, consegnato a fronte del versamento di ciascun premio unico ricorrente successivo o eventuale versamento aggiuntivo
- **documento denominato "inclusione testa"**, consegnato a fronte del versamento di ciascun premio unico ricorrente relativo a nuove posizioni (inserimento di nuovi Assicurati).

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Tutti questi documenti risultano essere parte integrante del contratto e in essi viene indicato, tra l'altro, il capitale assicurato corrispondente a ciascun versamento effettuato, l'indicazione della data del versamento e la data di decorrenza del contratto, ovvero del versamento.

DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DALL'IMPRESA AL CONTRAENTE: EDOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE annualmente, **entro 60 giorni dalla data di ricorrenza annua del contratto**, l'Impresa rilascia al Contraente il **Documento unico di rendicontazione** che fornisce dati e informazioni riferiti al periodo di riferimento (intervallo compreso tra le ultime due date di ricorrenza annua).

In particolare, nell'estratto conto annuale vengono indicati:

- i premi unici ricorrenti e gli eventuali versamenti aggiuntivi investiti nella Gestione Separata (nel caso di contratto strutturato in **single posizioni** tale informazione è dettagliata per singole posizioni e alla totalità dei versamenti effettuati)
- il capitale assicurato rivalutato
- la misura annua di rivalutazione
- l'informativa sui riscatti parziali eventualmente effettuati nel periodo considerato.

HOME INSURANCE: AREA RISERVATA DEDICATA ALLA CONSULTAZIONE E ALLA GESTIONE DEL CONTRATTO

È possibile la gestione telematica e la consultazione del proprio contratto utilizzando l'**area riservata** presente nella *home page* di www.sara.it.

L'area riservata consente di gestire i rapporti contrattuali, permettendo di effettuare in autonomia almeno le seguenti operazioni:

- pagamento dei premi unici ricorrenti successivi e degli eventuali versamenti aggiuntivi
- richiesta di modifica dei propri dati personali
- richiesta di riscatto.

L'area riservata permette di consultare anche le seguenti informazioni e documenti:

- coperture assicurative in essere
- condizioni contrattuali sottoscritte
- stato dei pagamenti
- valore di riscatto del contratto
- nominativo/i e relativi dati anagrafici, codice fiscale e/o partita IVA italiani o esteri, recapiti, anche di posta elettronica, dei Beneficiari e, se designato, del soggetto indicato come referente terzo,

oltre ad ogni altro eventuale elemento utile a fornire al Contraente un'informativa completa e personalizzata.

Infine, il Contraente può ricevere nella sua area riservata tutti i documenti e le comunicazioni che l'Impresa stessa è tenuta a inviare al fine di rispettare gli obblighi di informativa in corso di contratto. I documenti e le comunicazioni sono facilmente archiviabili su supporto durevole.

Oltre alla propria area riservata è possibile consultare anche la app **SaraConMe**.

PARTE V - RISCATTO

Art. 14 Liquidazione per riscatto

Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato - in misura totale o parziale - per le tipologie di richiesta illustrate nella seguente tabella:

tabella 3.

riscatto per cessazione del rapporto di collaborazione

il valore di riscatto a seguito della risoluzione del rapporto di collaborazione, **in qualsiasi momento essa avvenga** è pari al capitale assicurato determinato alla data di richiesta di liquidazione.

Nel caso in cui il valore di riscatto per cessazione del rapporto di collaborazione risulti inferiore al cumulo dei versamenti corrisposti al netto della spesa di emissione, l'Impresa riconosce questi ultimi anziché il corrispondente valore di riscatto.

La risoluzione del rapporto di collaborazione - in qualsiasi momento essa avvenga - deve essere riferita ad ogni singola posizione individuale e la liquidazione si applica

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

alla posizione la cui richiesta si riferisce.

Il Contraente deve fornire documentazione adeguata comprovante la cessazione del rapporto di collaborazione.

riscatto totale per cause DIVERSE dalla cessazione del rapporto di collaborazione

il valore di riscatto per cause diverse dalla risoluzione del rapporto di collaborazione, a condizione che siano **decorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto**, si ottiene scontando al tasso di sconto dell'1% - per il numero di giorni che intercorrono tra la data di richiesta di liquidazione per riscatto e la data di scadenza di ogni singola posizione - il capitale assicurato determinato alla data di richiesta di liquidazione. In ogni caso questa tipologia di riscatto è possibile soltanto liquidando interamente il contratto (e dunque l'intera collettività).

riscatto parziale per anticipazioni

il Contraente può richiedere - a seguito di esplicita richiesta da parte del proprio collaboratore - un'**anticipazione sul trattamento di fine mandato**, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda. La modalità di calcolo del valore di riscatto è la medesima in uso in caso di riscatto per cessazione del rapporto di collaborazione.

Le condizioni per poter richiedere il riscatto parziale per anticipazione sono:

- la percentuale di riscatto parziale che può essere richiesta dal Contraente deve essere la medesima applicata dal Contraente stesso sul trattamento di fine mandato effettivamente maturato dal proprio collaboratore
- l'importo non deve risultare superiore al 90% di quanto maturato a titolo di riscatto per cause diverse dalla cessazione del rapporto di collaborazione.

Il contratto rimane in vigore per la quota non riscattata.

La documentazione fornita dal Contraente deve comprovare la presenza dei requisiti necessari, riferiti al singolo collaboratore.

relativamente a tutte e tre le tipologie di richiesta di liquidazione descritte, per **capitale assicurato determinato alla data della richiesta** si intende un importo ottenuto come somma di:

- il capitale rivalutato alla data di ricorrenza annua precedente tale data di richiesta
- gli eventuali capitali assicurati relativi ai versamenti corrisposti dalla medesima data di ricorrenza annua alla data di richiesta,

nel caso in cui ci fossero liquidazioni per riscatti parziali in corso di contratto tale capitale deve essere riproporzionato sulla base di quanto già liquidato.

La liquidazione del riscatto totale determina la cessazione del contratto.

PARTE VI - ASPETTI NORMATIVI

Art. 15 Cessione - Pegno - Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare a favore di terzi la prestazione. Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'appendice.

In caso di pegno o vincolo qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia della prestazione richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Art. 16 Beneficiario

Per il presente contratto Beneficiari designati sono:

- **in caso di vita:** l'Assicurato (il collaboratore), ovvero il Contraente (l'Azienda)
- **in caso di morte:** gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato, salvo diverse designazioni riportate in proposta/polizza (nel caso in cui come beneficiario caso vita sia stato designato l'Assicurato), diversamente il Contraente.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Nel primo caso le operazioni di riscatto, di pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto del Beneficiario. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento.

Il Contraente, nel caso manifesti esigenze di riservatezza, può far indicare nella proposta/polizza il nominativo - corredato dai necessari dati di identificazione - del **referente terzo**, a cui far riferimento nel caso di decesso dell'Assicurato in corso di contratto.

In questo caso - individuato il referente terzo - ai Beneficiari designati **non verrà inviata alcuna comunicazione** prima dell'evento.

Art. 17 Pagamenti dell'Impresa

Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, gli aventi diritto dovranno **inviare direttamente all'Impresa, o consegnare all'Intermediario** con cui il Contraente intrattiene il rapporto, una richiesta di liquidazione corredata di tutti i documenti necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento
- individuare correttamente gli aventi diritto.

Solo a seguito del ricevimento della richiesta di liquidazione e della completezza della documentazione l'Impresa procede al pagamento. I documenti che in particolare vengono richiesti sono:

INDIPENDENTEMENTE DALLA TIPOLOGIA DI LIQUIDAZIONE:

- richiesta sottoscritta dall'avente diritto nella quale devono essere indicati - per poter effettuare il bonifico - il codice IBAN e l'intestatario del conto corrente
- scheda antiriciclaggio. È possibile richiedere il modulo all'Intermediario
- modulo di autocertificazione FACTA-CRS compilato e sottoscritto dal Beneficiario. È possibile richiedere il modulo all'Intermediario

NEI CASI DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER SINISTRO CON BENEFICIARIO IL CONTRAENTE

- certificato di morte dell'Assicurato

NEI CASI DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER SINISTRO CON BENEFICIARI GLI EREDI

- certificato di morte dell'Assicurato
- copia del testamento ovvero atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - attestante la mancanza
- decreto del giudice tutelare per la riscossione del capitale se tra i Beneficiari ci sono minori o incapaci
- atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - attestante l'identità degli eredi legittimi, se i Beneficiari sono gli eredi legittimi

NEI CASI DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER RISCATTO PER CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

- copia del verbale dell'assemblea del Consiglio di Amministrazione attestante la delibera relativa alla richiesta di anticipazione da parte del collaboratore

NEI CASI DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PER RISCATTO PER CAUSE DIVERSE DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE (BENEFICIARIO COINCIDE CON CONTRAENTE)

- dichiarazione del Contraente in merito all'esistenza in vita dell'Assicurato alla data della richiesta di liquidazione per riscatto

NEI CASI DI RISCATTO PARZIALE PER ANTICIPAZIONE

- copia del verbale dell'assemblea del Consiglio di Amministrazione attestante la delibera relativa alla richiesta di anticipazione da parte del collaboratore

NEI CASI DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE A SCADENZA

- dichiarazione del Contraente in merito all'esistenza in vita dell'Assicurato alla data della richiesta di liquidazione per scadenza.

Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa mette a disposizione la somma dovuta **entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.**

Per data di ricevimento della richiesta, corredata dalla documentazione, si intende la data il cui la documentazione completa arriva all'Impresa, ovvero all'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto **si prescrivono in 10 anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.

Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.

Art. 18 Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio (situato in Italia) degli aventi diritto.

Art. 19 Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione e in tal caso è l'Impresa a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.

PARTE VII - REGOLAMENTO: GESTIONE SEPARATA

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA FONDO PIÙ

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Sara Vita Spa (di seguito *Impresa*), che viene contraddistinta con il nome **FONDO PIÙ** (di seguito *Gestione Separata*).

La valuta di denominazione della *Gestione Separata* è l'Euro.

Ai fini della redazione del Rendiconto riepilogativo della *Gestione Separata*, di cui all'All.A) del Regolamento ISVAP 38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, l'*Impresa* individua come periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento quello che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'*Impresa*, ogni mese, determina ed utilizza un tasso medio di rendimento il cui periodo di osservazione è ottenuto traslando, di mese in mese, il periodo di osservazione individuato per la redazione del Rendiconto riepilogativo.

Nelle Condizioni di Assicurazione dei prodotti collegati alla presente *Gestione Separata* viene indicato l'effettivo periodo di osservazione rilevante ai fini della rivalutazione.

Relativamente agli obiettivi e alle politiche di investimento, si precisa:

- i. la *Gestione Separata* investe prevalentemente in titoli Governativi e Sovranazionali, titoli emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con elevato rating (*investment grade*) emessi da emittenti di Paesi membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ed, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di OICR, in investimenti diretti in immobili ed in liquidità e strumenti monetari. L'investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti anche diversi dall'area Euro.
Nel complesso l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti.
Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni
- ii. qualora l'*Impresa* ritenesse opportuno inserire nella *Gestione Separata* strumenti o altri attivi gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo SARA il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%
- iii. l'*Impresa* non esclude l'eventuale utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato o assimilabile a scopo non speculativo, con l'esclusiva finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle reverse tecniche.

Per tutti gli investimenti in valute diverse dall'Euro l'*Impresa* mette in atto tutte le azioni necessarie alla copertura del rischio divisa.

Alla *Gestione Separata* affluiscono le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili.

Il segmento di clientela a cui è dedicata la *Gestione Separata* può essere individuato in tutti gli investitori e risparmiatori che intendano investire nelle attività relative ai contratti di cui sopra.

Il valore delle attività della *Gestione Separata* non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dall'*Impresa* per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla *Gestione* stessa.

La gestione è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, e si attiene ad eventuali successive disposizioni.

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso:

- alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS) vigente
- a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per il Contraente e l'Assicurato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente.

Inoltre, l'Impresa si riserva di apportare, al successivo punto 3., le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese:

- relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione
- effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

2. La Gestione Separata è sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento.
3. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui al punto 1. è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vengono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile e al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Ai fini della determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata l'esercizio relativo alla certificazione è quello indicato al precedente punto 1.

Distintamente per ciascun contratto collegato alla Gestione Separata, la modalità di determinazione della rivalutazione annuale viene descritta nella Clausola di Rivalutazione, parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

4. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione di ciascun contratto di assicurazione sulla vita a prestazione rivalutabile, collegato alla Gestione Separata.

ALLEGATO - PROSPETTO DEI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO INIZIALE

Nella tabella che segue sono elencati i coefficienti da applicare a ciascun versamento - al netto della spesa di emissione - per determinare il capitale assicurato iniziale corrispondente.

I coefficienti sono ottenuti in funzione della durata del contratto e dell'età dell'Assicurato.

Ad esempio, alla data di decorrenza del contratto - ipotesi: gennaio 2018 - nel caso si preveda:

- età dell'Assicurato: 45 anni (anni assicurativi - ipotizziamo nato a gennaio 1973)
- durata contrattuale prescelta: 10 anni
- premio unico ricorrente, al netto della spesa di emissione: Euro 5.000

il coefficiente da utilizzare è pari a 0,9487126 e il corrispondente capitale assicurato è pari a Euro 5.000 x 0,9487126 = Euro 4.743,56.

Nel caso in cui la periodicità prescelta dal Contraente sia quella annuale, alla prima data di ricorrenza annua - ipotesi: gennaio 2019 - il contratto prevede:

- età dell'Assicurato: 46 anni (anni assicurativi - ipotizziamo nato a gennaio 1973)
- durata contrattuale: 9 anni
- premio unico ricorrente, da corrispondere alla data di ricorrenza annua, al netto della spesa di emissione: Euro 5.000

il coefficiente da utilizzare è pari a 0,9498210 e il corrispondente capitale assicurato è pari a Euro 5.000 x 0,9498210 = Euro 4.749,11.

Alle successive date di ricorrenza annua, per individuare il coefficiente nella tabella, si procede nel medesimo modo descritto: incrementando di un'unità l'età dell'Assicurato e diminuendo di un anno la durata del contratto.

Il coefficiente viene utilizzato per l'intera annualità, anche nel caso in cui il versamento del premio unico ricorrente venga corrisposto con periodicità diversa dall'annuale - semestrale, trimestrale o mensile - ovvero nel caso di versamenti aggiuntivi.

NB: nel caso si vogliano visionare i coefficienti corrispondenti a età superiori a 75 anni (non riportati nelle tabelle che seguono), sarà necessario richiederli:

- all'Intermediario, presso cui è collocato il contratto
- direttamente a Sara Vita spa.

GLOSSARIO

Aliquota di retrocessione: la percentuale del rendimento medio annuo lordo conseguito dalla Gestione Separata, che l'Impresa riconosce al contratto. Per il presente contratto, solo nel caso in cui il rendimento medio annuo lordo risulti superiore al 5% viene riconosciuto l'80% del rendimento stesso

Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalla data di decorrenza

Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l'Impresa e il Contraente

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata nella proposta/polizza dal Contraente e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Capitale assicurato: capitale determinato da quanto investito nella Gestione Separata FONDO PIÙ

Capitale rivalutato: capitale assicurato comprensivo delle rivalutazioni accreditate derivanti dalla Gestione Separata

Capitale in caso di morte (prestazione in caso di morte): importo che l'Impresa corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato

Caricamento: parte di quanto versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa

Composizione della Gestione Separata: informazioni sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata

Conclusione del contratto: momento in cui - dopo aver corrisposto il premio unico - viene emesso il contratto

Condizioni di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione

Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'Impresa, l'Intermediario, un soggetto rilevante o qualsiasi soggetto da loro controllato, direttamente o indirettamente, abbiano un interesse nel risultato delle attività di distribuzione che soddisfi i criteri che seguono: a) sono distinte dall'interesse del Contraente o del potenziale Contraente nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa; b) hanno una potenziale influenza sul risultato delle attività di distribuzione a svantaggio dei Contraenti

Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (nel caso di specie, annualmente) e quindi la rivalutazione della prestazione, rimane definitivamente acquisito al contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento del premio unico all'Impresa. Per il presente contratto coincide con il Beneficiario

Contratto: contratto di assicurazione sulla vita con il quale l'Impresa si impegna a riconoscere al Beneficiario le prestazioni previste dal contratto quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Per il presente contratto l'evento è soltanto il decesso

Contratto rivalutabile: contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che l'Impresa ottiene investendo i premi raccolti in una particolare Gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività dell'Impresa stessa. Per il presente contratto soltanto la prestazione varia, senza mai decrescere, in funzione del rendimento.

Controassicurazione dei premi: clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell'Assicurato, secondo le modalità precisate nelle Condizioni di Assicurazione

Costi: oneri a carico del Contraente gravanti su quanto o, nel caso previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dall'Impresa

Decorrenza della garanzia: momento in cui la garanzia entra in vigore e il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio

Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace

Entrata in vigore: momento in cui il contratto acquista piena efficacia

Documento unico di rendicontazione riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto, inviato al Contraente entro 60 giorni dalla data di ricorrenza del contratto, che contiene l'aggiornamento

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

annuale delle informazioni relative al contratto

Età assicurativa: modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono il suo compleanno

Garanzia: garanzia prevista dal contratto in base alla quale l'Impresa si impegna a pagare la prestazione ai Beneficiari

Gestione Separata: gestione appositamente creata dall'Impresa e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluisce il versamento, al netto degli eventuali caricamenti, versato dal Contraente che ha sottoscritto un contratto di tipo rivalutabile. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata e dal meccanismo di rivalutazione previsto per ciascuna tipologia di prodotto deriva la rivalutazione da attribuire alla prestazione assicurativa

Impignorabilità e inalienabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare

Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi

Impresa di assicurazione: Sara Vita Spa, Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione sulla vita

Intermediario: soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo

Home Insurance: area riservata presente sul sito dell'Impresa utile al Contraente per gestire telematicamente i propri rapporti assicurativi

Liquidazione: pagamento agli aventi diritto: Beneficiari o vincolatario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento, ovvero al Contraente o vincolatario a seguito di richiesta di riscatto totale o parziale

Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio e la sottoscrizione del modulo di proposta/polizza

Periodo di copertura: periodo durante il quale il contratto è efficace e la garanzia operante

Periodo di osservazione: periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata

Premio: importo da versare all'Impresa quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto, comprensivo di tutti i costi gravanti sul premio

Premio investito: è il premio versato al netto dei costi

Premiorienza: morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge

Prestazione: somma pagabile sotto forma di capitale che l'Impresa garantisce al Beneficiario al verificarsi di uno degli eventi assicurati

Prestazione minima garantita: valore minimo della prestazione assicurativa sotto il quale la stessa non può scendere. Per il presente contratto questo valore rileva per la sola componente Rivalutabile

Principio di coerenza/appropriatezza: principio in base al quale l'Impresa è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare la coerenza/appropriatezza del contratto offerto in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio

Proposta/Polizza: documento o modulo sottoscritto dal Contraente con il quale viene concluso il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate. Tale documento fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e prova l'avvenuta corresponsione del premio di perfezionamento

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti

Regolamento della Gestione Separata: l'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano la Gestione Separata

Rendiconto annuale della Gestione Separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata

Rendimento finanziario: risultato finanziario realizzato dalla Gestione Separata nel periodo previsto dal Regolamento

Rendimento minimo trattenuto: quota parte del rendimento finanziario che l'Impresa può trattenere dal

rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata

Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore di riscatto maturato sul contratto al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sul contratto alla data della richiesta

Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita. Infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno dell'Impresa di erogare la prestazione assicurativa

Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dall'Impresa per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli aventi diritto. La legge impone alle Imprese di assicurazione particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita

Rivalutazione: maggiorazione della prestazione assicurativa attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di Assicurazione. Per il presente contratto la periodicità è annuale

Rivalutazione minima garantita: garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione della prestazione assicurativa ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base alla misura annua di rivalutazione minima garantita prevista dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni assicurative

Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto

Set Informativo: l'insieme dei documenti predisposti e consegnati unitariamente al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione, come ad esempio il decesso dell'Assicurato

Società di Revisione: Società, diversa dalla Società di Assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata

Sostituto di imposta: soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali

Versamento aggiuntivo: importo che il Contraente - dietro esplicita richiesta all'Impresa e sua accettazione - può corrispondere in corso di validità del contratto, andando a confluire anch'essi, al netto degli eventuali costi - nella Gestione Separata.

CONFLITTO DI INTERESSI

Sara Vita ha elaborato e attua una Politica in materia di conflitti di interesse che definisce le linee guida di indirizzo per garantire l'individuazione, la prevenzione e la gestione di eventuali conflitti di interesse nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e nella realizzazione ed esecuzione dei relativi contratti di assicurazione Vita.

L'Impresa, nell'individuazione del perimetro e nella prevenzione e gestione di potenziali conflitti di interesse, ritiene rilevanti una serie di fattori, quali:

- a) l'assetto organizzativo e processi di governance
- b) le operazioni infragruppo
- c) il modello distributivo
- d) le operazioni finanziarie
- e) la realizzazione ed esecuzione dei contratti.

Con riguardo alle fattispecie di potenziali conflitti di interesse individuate, l'Impresa ha elaborato e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi per la gestione dei conflitti di interesse e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.

L'Impresa cura in particolare, e tra l'altro, che siano evitate le operazioni nelle quali abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo che incidono negativamente sugli interessi dei Contraenti

Nel caso i presidi organizzativi e amministrativi, stabiliti dall'Impresa per evitare o gestire situazioni di conflitto d'interesse a carattere distributivo, si rivelassero insufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del Contraente, l'Impresa invita tutti coloro i quali siano parte attiva del processo di vendita di tali prodotti a informare chiaramente il Contraente, prima della conclusione del contratto di investimento assicurativo, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter del Codice delle Assicurazioni private.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le **principali norme** - primarie e secondarie - destinate al settore assicurativo Vita e che riguardano il presente contratto, sono:

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

D.Lgs 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni: stabilisce le norme fondamentali in materia di assicurazione e va ad integrare le norme contenute nel Codice Civile.

CODICE CIVILE

- **artt.1892, 1893 e 1894:** dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, che possono comportare la perdita del diritto alle prestazioni assicurative e la cessazione dell'Assicurazione
- **art.1919:** l'Assicurato, qualora sia persona diversa dal Contraente, esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita
- **art.1920:** il Beneficiario, per effetto della designazione da parte del Contraente, è titolare di un diritto proprio delle prestazioni assicurative, che, in caso di decesso dell'Assicurato, non rientrano nell'asse ereditario di quest'ultimo
- **art.1921:** ad eccezione di alcuni specifici casi, la designazione del Beneficiario da parte del Contraente è revocabile in qualsiasi momento con dichiarazione scritta all'Impresa o attraverso testamento
- **art.1923:** le somme dovute in dipendenza del presente contratto non sono pignorabili né sequestrabili
- **artt.1898 e 1926:** Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa eventuali modifiche di professione o di attività dell'Assicurato intervenute in corso di contratto

NORMATIVA SECONDARIA EMANATA DA IVASS

L'IVASS è l'istituto deputato a svolgere funzioni di vigilanza e adottare misure normative dirette agli operatori del settore assicurativo.

Tra i più recenti e importanti Regolamenti IVASS che hanno interessato il settore assicurativo Vita abbiamo:

- **Regolamento IVASS 41/18:** Regolamento recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi
- **Regolamento IVASS 40/18:** Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurazione.

ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR")

La presente informativa viene fornita, oltre che per rispondere ad un preciso obbligo normativo, per chiarire, nel rispetto del principio di trasparenza, gli ambiti di trattamento delle Sue informazioni personali relativamente alla stipula di polizze assicurative con Sara Vita Spa e per permetterle di fornire in modo consapevole il Suo consenso, ove necessario, al trattamento dei Suoi dati personali.

1. Chi è il titolare del trattamento?

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Sara Vita Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Via Po, 20, Roma (il "Titolare" o "Sara Vita").

2. Come contattare il responsabile della protezione dei dati personali?

Il *Responsabile della protezione dei dati* personali (il "RPD"), in persona del soggetto *pro tempore* nominato, è contattabile inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica RPD@sara.it ovvero scrivendo al seguente indirizzo:

Responsabile Protezione Dati Personali

Sara Vita S.p.A. - Via Po, 20 - 00198, Roma.

3. Cos'è il dato personale?

Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: *"qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale"*(i "Dati").

Il GDPR definisce, altresì, le particolari categorie di dati personali, ossia *"i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona"* (i "Dati Particolari").

4. Quali sono le finalità del trattamento dei suoi dati e la relativa base giuridica?

Sara Vita raccoglie i Suoi Dati e Dati Particolari, innanzitutto, per finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa. In particolare, si tratta di finalità connesse all'espletamento di necessarie attività precontrattuali e alla stipulazione della polizza assicurativa da Lei richiesta (quali, a titolo esemplificativo, valutazione del rischio assicurativo, anche all'occorrenza effettuata con questionari anamnestici, visite mediche ed altra documentazione medica, valutazione di adeguatezza, definizione del preventivo economico e della tariffa, anche utilizzando anche dati pubbliche o di società terze specializzate), nonché all'esecuzione, gestione e controllo del contratto di cui Lei è parte, inclusa la gestione del *Customer Care* e di eventuali sinistri in cui Lei potrebbe essere coinvolto.

Si precisa che, relativamente alle finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa e di esecuzione del contratto assicurativo, alcuni dei trattamenti ad esse connessi - quali la valutazione del rischio ed il calcolo del premio, la valutazione di adeguatezza del contratto proposto, le valutazioni antiterrorismo e anticiclaggio - sono prevalentemente eseguiti sulla base di processi decisionali automatizzati, anche basati sulla profilazione, le cui logiche sono determinate dalla tecnica attuariale e/o dalla normativa di settore.

I Suoi Dati saranno, altresì, trattati dal Titolare per l'adempimento di obblighi di legge. A titolo esemplificativo, Sara Vita potrà trattare i Suoi Dati per adempimenti di natura fiscale connessi all'esecuzione del contratto, nonché per obbligazioni relative alla normativa anticiclaggio.

Inoltre, Sara Vita potrà trattare i Suoi dati per prevenire, individuare o perseguire frodi nel proprio legittimo interesse nonché per finalità difensive in caso di comportamenti illeciti, abusi o frodi.

Inoltre, per finalità di esclusiva analisi statistico/attuariale, Sara Vita potrà utilizzare alcuni Suoi dati personali, trattati in forma anonimizzata e aggregata, ad esclusione di Dati Particolari, relativi al rischio assicurativo, anche eventualmente incrociandoli con altri dati di natura statistica, questi ultimi raccolti in forma anonima e aggregata: Sara Vita svolgerà tale attività nel rispetto dei principi del GDPR e per il perseguimento di un proprio legittimo interesse, in maniera tale che il trattamento non produca effetti giuridici e non incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona.

Lei potrà opporsi in qualunque momento a tale trattamento contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

INFORMATIVA PRIVACY

Il Titolare potrà, inoltre, trattare i Suoi Dati per l'invio di comunicazioni di natura commerciale e/o per iniziative promozionali su propri prodotti e servizi per fini di offerta diretta di servizi analoghi a quelli da Lei già sottoscritti. Sara Vita svolgerà tale attività nel rispetto dei principi del GDPR e per il perseguimento di un proprio legittimo interesse; in ogni caso, Lei potrà opporsi in qualunque momento alla ricezione di tali comunicazioni contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

Con il Suo espresso e specifico consenso, Sara Vita potrà trattare i Suoi Dati per l'invio, con strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push, fax, WhatsApp) e non automatizzati (posta cartacea, telefono con operatore) di comunicazioni relative ad iniziative promozionali (presenti e future) di natura commerciale, incluse quelle finalizzate alla conduzione di ricerche di mercato, e per invitarLa a partecipare a programmi di fidelizzazione, ad eventi, a manifestazioni a premio o ad iniziative con partner terzi, , anche relativamente a prodotti e servizi di Sara Assicurazioni e delle società del gruppo ACI.

Previo Suo espresso e specifico consenso, il Titolare potrà trattare i Suoi Dati per meglio comprendere le Sue aree di rischio analizzando le Sue abitudini, i Suoi acquisti assicurativi e il loro relativo uso così da poterLe offrire prodotti e servizi più in linea con le sue esigenze e tutta una serie di promozioni e scontistiche che riteniamo utili per una miglior creazione di valore su ogni nostro singolo Contraente.

Sara Vita potrà inoltre trattare i dati predetti, ad esclusione di Dati Particolari, in forma anonimizzata e aggregata, senza alcun effetto giuridico o significativo sulla Sua persona, , per analisi ed elaborazioni volte a migliorare i prodotti, i servizi e la proposizione commerciale, nel rispetto dei principi del GDPR e per il perseguimento di un proprio legittimo interesse, in maniera tale che il trattamento non produca effetti giuridici e non incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona. In ogni caso, Lei potrà opporsi in qualunque momento a tale trattamento contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2. Previo Suo espresso e specifico consenso, Sara Vita potrà comunicare alcuni Suoi Dati a società terze, con le quali essa potrebbe concludere accordi di partnership, appartenenti a settori quali: assicurativo, editoriale, largo consumo, distribuzione, finanziario, automobilistico, dei servizi e ad organizzazioni umanitarie e benefiche, nonché di telecomunicazione. Tali società potrebbero usare i Suoi Dati per finalità commerciali e promozionali.

Il consenso da Lei prestato sui singoli temi potrà essere revocato in qualsiasi momento contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

In particolare, il mancato conferimento del consenso da Lei prestato per finalità utili alla proposizione commerciale non pregiudicherà l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla polizza assicurativa. Qualora, in ogni caso, desideri opporsi al trattamento dei Dati per finalità utili alla proposizione commerciale eseguite con i mezzi sopra indicati - anche distintamente - nonché revocare il consenso prestato, potrà in qualunque momento farlo contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

I Dati potranno essere, altresì, trattati per finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di identificare l'interessato. In ogni caso, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate rispetto le finalità descritte, e che ciò non determini un'invasione della Sua sfera personale.

N.	FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	NATURA OBBLIGATORIA O VOLONTARIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI	CONSEGUENZE DEL RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI	CONDIZIONE DI LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
1	assunzione e gestione della polizza assicurativa	volontaria	impossibilità di fornirLe il servizio richiesto	esecuzione del contratto e il Suo consenso con specifico riferimento al trattamento dei Suoi Dati Particolari
2	adempimento di obblighi di legge (inclusi obblighi derivanti da normativa antiterrorismo e antiriciclaggio) nonché per finalità antifrode e difensive	volontaria	impossibilità di fornirLe il servizio richiesto	adempimento di obblighi di legge e legittimo interesse

INFORMATIVA PRIVACY

3	informazioni commerciali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli acquistati	volontaria	impossibilità di fornirLe informazioni su prodotti, sconti e iniziative commerciali di Sara Vita	legittimo interesse
4	elaborazioni in forma aggregata/anonimizzata, dei dati relativi al rischio assicurativo eventualmente incrociati con altri dati statistici	volontaria	impossibilità di trattare i dati raccolti per finalità statistico-attuariale	legittimo interesse
5	elaborazioni in forma aggregata/anonimizzata, dei dati relativi ai comportamenti di consumo	volontaria	impossibilità di trattare i dati raccolti per finalità statistiche	legittimo interesse
6	attività commerciale da parte di Sara Vita	volontaria	impossibilità di fornirLe informazioni e proposte su tutta la gamma prodotti, i servizi e le iniziative - anche di sconto - proposte da Sara Vita anche con partner terzi	il Suo consenso
7	profilazione	volontaria	impossibilità di offrirLe proposte personalizzate basate sulla conoscenza del cliente e in grado di soddisfare le Sue reali esigenze con soluzioni, offerte e sconti specifici	il Suo consenso
8	comunicazione dei Suoi Dati a terzi a fini di marketing	volontaria	impossibilità di fornirLe promozioni commerciali di terzi	il Suo consenso

5. A chi comunichiamo i suoi dati personali?

Il Titolare potrà comunicare alcuni Suoi Dati e Dati Particolari a persone fisiche o giuridiche delle quali si avvale per lo svolgimento di attività connesse alla erogazione dei servizi oggetto del contratto. In particolare, i Suoi Dati e Dati Particolari potranno essere comunicati a società esterne che offrono servizi amministrativi, servizi informatici, contabili e di consulenza. Tali società tratteranno i Suoi Dati e Dati Particolari in qualità di Responsabili del trattamento. L'elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2

Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi Dati e Dati Particolari, oltre che ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge, a Pubbliche Amministrazioni, agli istituti di credito con cui il Titolare opera a fini di pagamento, a istituti finanziari e/o di factoring. Tali soggetti tratteranno i Suoi Dati e Dati Particolari in qualità di autonomi titolari del trattamento.

I Dati potranno essere accessibili alle altre aziende del Gruppo per finalità amministrativo-contabili, in esecuzione di un legittimo interesse del Titolare.

Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi Dati e Dati Particolari a società di coassicurazioni e/o di riassicurazione, autonomi titolari del trattamento, per permettere alle medesime di effettuare ulteriori trattamenti in relazione al medesimo rischio assicurato.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei Suoi Dati e Dati Particolari a soggetti indeterminati.

6. Dove trasferiamo i suoi dati?

Sara Vita di norma non trasferisce i Suoi Dati e Dati Particolari al di fuori dell'Unione Europea.

In alcune determinate circostanze e per finalità connesse alla conservazione e gestione elettronica dei dati, alcuni dei suoi Dati e Dati Particolari possono essere forniti a destinatari che li trasferiscono presso paesi terzi. In questo caso Sara Vita assicura che il destinatario, che opera in qualità di Responsabile del Trattamento, rispetti le disposizioni di cui al GDPR ivi comprese le norme specificatamente dettate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi. In particolare, Sara Vita garantisce che i trasferimenti

avvengano sulla base di una decisione di adeguatezza o della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali tipo di protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea. L'effettivo trasferimento dei dati personali verso paesi terzi e le connesse maggiori informazioni possono essere richieste contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

7. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati?

I Dati e i Dati Particolari a Lei riferibili saranno trattati da Sara Vita solo per il tempo necessario per le finalità sopra menzionate.

In particolare, riportiamo qui di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei Suoi Dati e i Dati Particolari con riferimento alle diverse finalità di trattamento:

- a) per finalità connesse all'esecuzione del contratto, i Suoi Dati e i Dati Particolari saranno trattati dal Titolare per tutta la durata del contratto e sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all'esecuzione del contratto e saranno conservati per un periodo di 11 anni successivo a tale termine per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge e per consentire al Titolare la difesa dei propri diritti. In caso di mancato perfezionamento del contratto, i suoi Dati e Dati Particolari raccolti per finalità connesse alla valutazione del rischio e alla definizione del preventivo economico potranno essere conservati per un periodo di 6 anni per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge e per consentire al Titolare la difesa dei propri diritti
- b) per l'adempimento di obblighi di legge, i suoi Dati saranno trattati e conservati da Sara Vita finché persista la necessità del trattamento per adempiere a detti obblighi di legge
- c) con riferimento ai trattamenti per fini di marketing, svolti sulla base di un legittimo interesse del Titolare, ovvero del Suo consenso, i Suoi Dati saranno trattati per tutta la durata del contratto e fino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all'esecuzione del contratto, salvo opposizione al trattamento o eventuale revoca del consenso da Lei prestato
- d) per finalità di profilazione, i Suoi Dati saranno trattati per un periodo massimo di 12 mesi o per il diverso periodo che dovesse essere disposto dalla legge o da provvedimenti dell'Autorità Garante, decorsi i quali i dati saranno conservati se necessari per perseguire altre finalità o saranno definitivamente cancellati.

8. Quali sono i suoi diritti in qualità di interessato del trattamento?

Durante il periodo in cui Sara Vita è in possesso dei Suoi Dati e, se del caso, dei Suoi Dati Particolari, Lei, in qualità di interessato del trattamento, può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:

- **diritto di revocare il consenso prestato:** Lei ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso da Lei prestato per i diversi trattamenti che lo richiedono
- **diritto di accesso:** Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di un trattamento concernente i Suoi Dati e Dati Particolari nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento
- **diritto alla rettifica:** Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati e Dati Particolari in nostro possesso, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti
- **diritto alla cancellazione:** in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi Dati e Dati Particolari presenti all'interno dei nostri archivi
- **diritto alla limitazione del trattamento:** al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati e Dati Particolari
- **diritto alla portabilità:** Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati e Dati Particolari in nostro possesso in favore di un diverso Titolare
- **diritto di opposizione:** Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati e Dati Particolari
- **diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo:** nel caso in cui Sara Vita si rifiuti di soddisfare le Sue richieste di accesso, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, Lei ha il diritto di proporre reclamo così come descritto nel seguente paragrafo 9.

Lei può esercitare i Suoi diritti contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

9. Come proporre un reclamo?

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati e, se del caso, i Suoi Dati Particolari sono trattati da Sara Vita, ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un'istanza direttamente all'Autorità di controllo.